Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna
Provincia di Alessandria
Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067
E-Mail info@comune.garbagna.al.it – ragioneria@comune.garbagna.al.it

Determinazione SETTORE RAGIONERIA
n. 10 del 30.01.2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI LQUIDAZIONE ACCESSI AL TECNICO COMUNALE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha modificato il trattamento economico e i rimborsi spese per le missioni effettuate sia dai dipendenti che degli amministratori comunali e precisamente:

- l'articolo 5 comma 9 ha modificato l'articolo 84 del T.U.E.L. sopprimendo il rimborso forfetario ed onnicomprensivo delle spese diverse da quelle di viaggio previsto dal decreto Ministeriale del 12 febbraio 2009;
- l'articolo 6 comma 12 ha soppresso il rimborso chilometrico per i dipendenti e ha disposto la disapplicazione, per il personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché la cessazione degli effetti di eventuali disposizioni contenute nei contratti collettivi;

Dato atto che lo stesso comma 12 dispone la non applicabilità delle sue disposizioni alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e non ha disapplicato l'art. 9 della legge 26-07-1978, n. 417, che, dunque, continua a consentire alle pubbliche amministrazioni "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto autorizzabile, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";

Visti sul punto:

- la nota della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010 secondo cui "l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio";
- la pronuncia n. 8/CONTR/11 del 07-02-2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito alla possibilità del rimborso delle spese al dipendente che utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio, nella quale si afferma che "Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più rapido rientro in servizio, risparmio nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi";
- la pronuncia n. 21/CONTR/11 del 05.04.2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che tornando sull'argomento ha ritenuto "possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti

che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto";
Rilevato dunque necessario disciplinare la metodologia di calcolo da adottare, nel caso di missioni in cui si sia reso necessario, previa autorizzazione, l'utilizzo del mezzo proprio o per indisponibilità dei mezzi dell'Ente o per ragioni di economicità e buon andamento che riconoscano la impossibilità e non convenienza dell'uso del mezzo di trasporto pubblico;
Riscontrato inoltre:

- che l'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000 (c.d. "code contrattuali"), come integrato dall'art. 16-bis del successivo CCNL del 5 ottobre 2001 (biennio economico 2000-2001), ha ridisciplinato il trattamento di trasferta sostituendo il precedente istituto della missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dall'art. 5 del D.P.R. 28 agosto 1988, n. 395, nonché dall'art. 21 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333;
- che il CCNL 21 maggio 2018, all'articolo 70-octies, ha previsto che nel regolamento sulla gestione delle trasferte gli enti possano prevedere attività lavorative per le quali il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori oltre agli autisti;:

Preso atto che, con delibera n. 20 del 24/04/2024 la Giunta Comunale ha stipulato convenzione con il Comune di Casalnoceto per l'utilizzo condiviso di personale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022;

Considerato che la dipendete Geom Cinzia Bidone ha garantito la presenza, come concordato e rilevato dal dispositivo di timbratura, nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024:

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di rimborsare gli accessi effettuati conteggiando la distanza chilometrica tra i Comuni di Casalnoceto, capo convenzione e Garbagna;

Considerato che ai sensi del C.C.N.L. del personale enti locali, ai dipendenti in convenzione spetta il rimborso delle spese di viaggio;

Visti:
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti per la disciplina dei contratti e delle pubbliche forniture;
- il Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;

Di liquidare in favore del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Bidone Cinzia la somma di € 210,49, in applicazione della convenzione con il Comune di Casalnoceto, a titolo di rimborso delle

spese di viaggio per recarsi dal Comune di Casalnoceto al Comune di Garbagna (pari a 17 accessi) e viceversa nel periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2024, pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni Km. percorso;

Di imputare la spesa complessiva di € 210,49 al Capitolo 10120104 del Bilancio di Previsione 2025/2027 parte residui, approvato;

Di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio telematico presente sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Garbagna, lì 30/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)